

Regolamento interno aziendale

Premesso:

che a seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa diminuirà ai propri soci il servizio di falciatura del foraggio conferito dai singoli soci, dal loro podere al centro zootecnico comune e che di conseguenza tale decisione comporta una ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro nel centro zootecnico stesso; preso atto che tale ristrutturazione non comporta nessun licenziamento del personale dipendente, nè mette in discussione l'affettivo godimento del periodo della ferie per ciascun lavoratore

fra

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Fra Produttori Agricoli di Manzolino

i Delegati Sindacali Aziendali (che allo scopo hanno preventivamente consultato la massanza dell'azienda)

SI E' CONCORDATO

il seguente regolamento interno aziendale.

1)- CAPO STALLA

Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato la responsabilità di Capo-stalla al lavoratore ZUCCARINI GIOVANNI in quanto responsabile degli operai addetti alle stalle da latte e tori. Compito del Capo-stalla, oltre che prestare la sua opera manuale è rispondere al Presidente o a un suo delegato del lavoro svolto dall'intero gruppo di lavoratori addetti alle stalle; i lavoratori sono tenuti ad eseguire le istruzioni impartite dal Capo-stalla. Il Capo-stalla risponde del suo operato esclusivamente al Presidente della Cooperativa o, a un suo delegato. La responsabilità di Capo-stalla sarà indicata nel libretto sindacale di lavoro contestualmente alla firma del presente regolamento, e comporta la corresponsione della maggiorazione salariale prevista dall'ultimo comma dell'art. 27 del CIPL operai agricoli del 23.8.1984.

2)- SORVEGLIANZA DEL BESTIAME

Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato l'incarico della sorveglianza del bestiame ai lavoratori: [redacted]

La sorveglianza sarà eseguita nei tempi e nei modi concordati fra i lavoratori che l'hanno assunta e il Presidente della Cooperativa. Tale incarico sarà indicato sul libretto sindacale di lavoro contestualmente alla firma del presente regolamento e comporta la corresponsione del compenso previsto dal 4° comma dell'art. 41 del CIPL operai agricoli del 23.8.1984 e nel suo importo pieno per ciascuno dei due lavoratori.

*[Handwritten signatures and notes]*

E' proibito a tutti i dipendenti e ai soci sostare all'interno della stalla fuori dall'orario di lavoro.

3)- ORARIO DI LAVORO (40 ore settimanali)

- a)- per i lavoratori addetti permanentemente alle stalle da latte e tori l'orario è articolato in 5 giorni alla settimana e per 8 ore al giorno e le modalità di esecuzione sono così fissate:
  - \* nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre inizio al mattino alle ore 3,30 e termine alle ore 8,00; al pomeriggio inizio alle ore 16,00 e termine alle ore 19,30;
  - \* nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, inizio al mattino alle ore 4,00 e termine alle ore 8,30; al pomeriggio inizio alle ore 15,00 e termine alle ore 18,30;
  - \* il riposo settimanale è stabilito in 48 ore consecutive e il godimento di tale riposo avverrà a rotazione;
  - \* il riposo settimanale è stabilito in 48 ore consecutive e considerato che i 6 lavoratori addetti a questa stalla sono tra coppie di coniugi, il godimento di tale riposo avverrà a rotazione non per singoli lavoratori, ma per singole coppie;
  - \* nella giornata di lunedì tutti e 6 lavoratori sono tenuti a prestare la loro opera nelle stalle da latte e da rimonta, per tanto tale giornata non rientra fra quelle in cui è possibile godere il riposo settimanale.
  - \* La prestazione di lavoro e il godimento del riposo settimanale avverrà pertanto (e sempre fermo restando il diritto alla maggiorazione contrattuale per le ore di lavoro cadenti nelle giornate di domenica e, sempre fermo restando il diritto al trattamento economico contrattuale previsto per le festività nazionali e infrasettimanali lavorate e, sempre fermo restando il diritto al trattamento economico contrattuale previsto per le festività nazionali e infrasettimanali soppresse) secondo il seguente schema:

GIORNI	1ª settimana		2ª settimana		3ª settimana	
	coppia al lavoro	coppia a riposo	coppia al lavoro	coppia a riposo	coppia al lavoro	coppia a riposo
LUNEDI'	1 2 3	-	1 2 3	-	1 2 3	-
MARTEDI'	- 2 3	1	1 - 3	2	1 2 -	3
MERCOLEDI'	- 2 3	1	1 - 3	2	1 2 -	3
GIOVEDI'	1 - 3	2	1 2 -	3	- 2 3	1
VENERDI'	1 - 3	2	1 2 -	3	- 2 3	1
SABATO	1 2 -	3	- 2 3	1	1 - 3	2
DOMENICA	1 2 -	3	- 2 3	1	1 - 3	2

*[Handwritten signatures and notes]*



6)- DURATA

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 11 marzo 1985 e può essere rivisto a richiesta di una delle parti stipulanti. E resta in vigore fino a quando non ne è stato stipulato uno nuovo.

Il presente regolamento sarà affisso all'interno dell'azienda a cura della Direzione aziendale e in luogo ben visibile ai lavoratori e ai soci.

7)- ASSUNZIONI

In caso di nuove assunzioni, nel corso della validità del presente regolamento, sarà compito della Direzione Aziendale il portare i nuovi assunti a conoscenza e di richiederne l'accettazione sottoscritta sul libretto sindacale di lavoro.

8)- RIPARTIZIONE 2,5/LATTE MUNTO

In considerazione del fatto che il presente regolamento elava da 6 a 7 i lavoratori impegnati nelle stalle da latte a decorrere dal giorno 11 marzo 1985 l'importo del 2,5% del latte munto non sarà più diviso mensilmente per 6 ma per 7.

La quota di competenza del lavoratore turnante aggiunto, sarà divisibile per trentesimi ed ad ogni lavoratore turnante competeranno tanti trentesimi quanti saranno i giorni del mese lavorati all'interno della stalla da latte.

Visto, letto, approvato e sottoscritto,  
Manzolino di Castel Franco Emilia, addì 8 marzo 1985

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Presidente

p. I LAVORATORI DIPENDENTI  
I Delegati Sind. Az.

[Firma]

[Firma]

IL CAPO LEGA FEDERBRACCIANTI - C.S.I.L.L.

[Firma]

[Firma]

Il giorno 29 Gennaio 1981 presso la sede della Coop Fra Produttori Agricoli di Manzolino.

Fra la stalla Coop Fra Produttori Agricoli di Manzolino, rappresentata dal presidente Monziorgi Bruno assistito da una delegazione di consiglieri e da Federico Boccaletti dell'associazione delle cooperative agricole di Modena, ed il consiglio dei delegati con l'assistenza di Vignali Paolo della Federbraccianti Cgil di Castel Franco Emilia, dopo ampia e cordiale discussione si è convenuto quanto segue:

1°) Premio Aziendale.

È istituito a far data dal 1° Gennaio 1981 un premio aziendale di L. 20.000 mensili per i lavoratori addetti alla stalla da latte e di L. 30.000 mensili per i lavoratori della campagna e stalla da ingrasso, tale premio sarà erogato su tutti gli istituti contrattuali, escluso gli scatti di anzianità e ore straordinarie, tale premio assorbe e sostituisce altri compensi di fatto erogati (L. 20.000 e L. 3.000 per i lavoratori di campagna operanti nella stalla).

2°) Premi Contrattuali.

I premi per la copertura vaccino, vitelli nati e 2,5% del latte munto vengono erogati a quei lavoratori di volta in volta operanti nella stalla da latte, come se in sostituzione dell'organico di stalla, i criteri della divisione dei premi verranno rivisti quando sarà operante la nuova ristrutturazione degli impianti di mungitura.

3°) Qualifica.

Il 30 giugno 1981 si verificherà l'inquadramento della Allocca Anna Maria.

4°) Stabilità Aziendale.

Però restando l'organico della stalla da latte, i lavoratori di campagna possono essere utilizzati nella stalla nei casi di sostituzione del personale ( ferie, riposi compensativi, malattia e infortunio) e dovranno essere utilizzati, criteri anzianità di rotazione.

5°) Condizioni di miglior favore.

Le norme contenute nel presente accordo non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori comprese quelle risultanti dagli accordi individuali.

6°) Decorrenza e durata.

Tale accordo entra in vigore il 1° Gennaio 1981 e scade il 31 Dicembre 1982, si intende tacitamente rinnovato fino a disdetta delle parti.

Letto, firmato e sottoscritto in Manzolino il 1° Marzo 1981.

P. la C.F.P.A.M.

P. la Federbraccianti Cgil

P. l'Associazione Cooperative

di Agricoltori di Modena

[Firma]

P. M. C. d. A. aziendale.

[Firma]

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 09 MAGGIO 1980 fra il Sigr Mongior,  
di Presidente della Cooperativa Fra Produttori Agr.  
in via San Vincenzo 5 Comune di Castelfranco Emilia  
e della suindicata Cooperativa assistiti dal Sigr Manzolini segretario  
della Camera del Lavoro di Castelfranco Emilia, si sono avuti i seguenti accordi:

Indumenti di Lavoro

La Cooperativa fra produttori agricoli, metterà a disposizione  
di tutti e 2 tute all'anno per ogni lavoratore, salvo per  
lavori particolari, il lavoratore che necessiti o degli  
tuta chiede il buono all'azienda e si servirà nei negozi.  
Cooperativa ha effettuato la convenzione per l'acquisto  
di lavoro.  
I tali indumenti di lavoro verranno sostituiti dal lavoratore  
autorizzato ma quando effettivamente se ne ravvede la necessità.

Qualifiche

Il lavoratore Manzoli Paolo, dal 1 GENNAIO 1980 viene  
qualifica di Specializzato Gruppo A di Campagna.

Nota, letta, approvata e sottoscritta a Castelfranco Emilia  
il 09 MAGGIO 1980

La Cooperativa fra produttori  
agricoli, il presidente.

Il Segretario della Camera  
del Lavoro di Castelfranco E.

